



INDICE

- 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE**
- 2. RIFERIMENTI**
- 3. TERMINI E DEFINIZIONI**
- 4. GENERALITÀ**
- 5. PERSONALE IMPIEGATO**
- 6. OFFERTA, ORDINE E APERTURA COMMESSA**
- 7. ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA E CERTIFICAZIONE**
- 8. ESAME FINALE DEGLI ASCENSORI (ALL. V)**
- 9. CONFORMITÀ BASATA SULLA VERIFICA DELL'UNITÀ PER GLI ASCENSORI (ALL. VIII – MOD. G)**
- 10. RILASCIO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ**
- 11. DURATA E CONDIZIONI DI VALIDITÀ DEL CONTARTTO E DELLA CERTIFICAZIONE**
- 12. IMPEGNI E DOVERI DEL CLIENTE CERTIFICATO**
- 13. IMPEGNI E DOVERI DI SICIT**
- 14. SOSPENSIONE O REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE**
- 15. RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI**
- 16. RISERVATEZZA**

REV.	DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	DATA
14	Modifica par. 2, 3, 4.2,4.3, 6.2, 6.4, 7.3,11, 12.1, 12.2, 14.1, 14.2, 16	UGQ	PRE	PRE	24.04.20



**REGOLAMENTO PER LA
CERTIFICAZIONE ASCENSORI**
(Direttiva 2014/33/UE – D.P.R. n. 162/99 e s.m.i.)

PQ 003 Rev.14
Foglio 2 di 9

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento definisce le procedure adottate da SICIT S.r.l. (nel seguito denominata Società) nella valutazione e certificazione di impianti ascensori in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni (Art.1 Capo 1 direttiva 2014/33/UE) e precisa gli adempimenti che i Clienti sono tenuti a soddisfare ai fini della commercializzazione del prodotto certificato. Il presente Regolamento viene richiamato dal Contratto e costituisce parte integrante dello stesso. I Clienti possono richiedere copia del suddetto il quale si trova a disposizione in revisione aggiornata sul sito internet www.sicit-srl.it.

Sull'applicazione del presente regolamento sorveglia un apposito Comitato per la salvaguardia dell'imparzialità (CSI) nominato dalla Società e composto da membri rappresentanti in modo bilanciato le parti interessate (fabbricanti di beni/fornitori di servizi ed utenti/consumatori, Autorità di regolazione competenti, istituzioni, enti di ricerca, normazione, ordini professionali ecc.), in modo da assicurare l'imparzialità del giudizio senza il predominio di singoli interessi in conformità alla apposita procedura di riferimento.

La Società opera in modo da evitare qualsiasi discriminazione nei confronti delle Aziende. Essa non svolge attività di consulenza né attività di progettazione e/o fabbricazione nel settore degli ascensori e dei relativi componenti o qualsiasi altra attività di progettazione, produzione o servizio che potrebbe compromettere il carattere di riservatezza, obiettività ed imparzialità nel processo di certificazione. Al soddisfacente completamento del processo valutativo farà seguito l'emissione di un certificato di conformità indicante il riferimento alla normativa applicata.

Con il presente regolamento la Società conforma il proprio operato a quanto previsto dalle procedure di valutazione della conformità imposte dalla direttiva comunitaria 2014/33/UE nel rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e di salute da essa previsti.

Nel dettaglio le attività cui si applica il presente regolamento sono le seguenti (in riferimento agli allegati della direttiva 2014/33/UE di seguito riportati) per gli impianti ascensori:

- 1) Esame finale degli ascensori (All. V);
- 2) Conformità basata sulla verifica dell'unità per gli ascensori (All. VIII – modulo G).

2. RIFERIMENTI

- Direttiva europea 2014/33/UE (in seguito indicata come direttiva).
- Reg. (CE) n. 765/2008
- D.P.R. 162/99
- D.P.R. n. 214 del 05 ottobre 2010
- D.P.R. n. 23 del 10 gennaio 2017
- Norme armonizzate EN o norme nazionali che recepiscono norme armonizzate
- Norme nazionali degli Stati membri i cui riferimenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee
- Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065
- Regolamento Accredia RG-01
- Regolamento Accredia RG-01-03
- Regolamento Accredia RG-09

I riferimenti sopra citati sono da considerarsi applicabili nell'ultima edizione/revisione valida.

3. TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- **Accreditamento:** accreditamento quale definito all'art. 2, punto 10, del Reg. (CE) n. 765/2008.
- **Organismo nazionale di accreditamento:** organismo nazionale di accreditamento di cui all'art. 2, punto 11, del Reg. (CE) n. 765/2008.
- **Ascensore:** un apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico e che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi o un apparecchio di sollevamento che si sposta lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide.
- **Componenti di sicurezza:** i componenti elencati nell'allegato III della direttiva.
- **Installatore:** il responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell'installazione e della commercializzazione dell'ascensore, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione UE di conformità.



**REGOLAMENTO PER LA
CERTIFICAZIONE ASCENSORI**
(Direttiva 2014/33/UE – D.P.R. n. 162/99 e s.m.i.)

PQ 003 Rev.14
Foglio 3 di 9

- Dichiarazione UE di conformità: documento mediante la quale l'installatore/fabbricante o il suo rappresentante autorizzato dichiara la conformità del componente di sicurezza/ascensore alle disposizioni della direttiva; la dichiarazione deve contenere gli elementi di cui all'Al. II della direttiva.
- Messa in esercizio: la prima utilizzazione dell'ascensore o del componente di sicurezza.
- Certificato di conformità: documento con cui un Organismo Notificato attesta, a fronte della valutazione del fascicolo tecnico e dell'esecuzione di prove, che il prodotto esaminato è conforme alle disposizioni della direttiva.
- Fascicolo tecnico: documentazione tecnica prodotta dall'installatore/fabbricante comprendente tutti i dati utili circa l'identificazione del prodotto, i mezzi ed i sistemi utilizzati dal Cliente stesso per garantirne la conformità ai requisiti di sicurezza e salute della direttiva nonché tutti gli elementi necessari a consentire la valutazione da parte dell'Organismo ai sensi degli Allegati V e VIII alla Direttiva 2014/33/UE
- Cliente: Organizzazione o persona che è responsabile verso un organismo di certificazione per assicurare che i requisiti di certificazione, compresi i requisiti di prodotto, siano soddisfatti (l'installatore, il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato).
- Valutazione della conformità: il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali di salute e sicurezza della Direttiva relativi ad un ascensore o ad un componente di sicurezza per ascensori.
- Reclami: manifestazione di insoddisfazione, verbale o scritta, da parte di Soggetti aventi titolo (clienti diretti e indiretti, Enti di accreditamento, Autorità pubbliche) in relazione al servizio fornito dalla Società e, in genere, al suo operato.
- Ricorso: richiesta o istanza rivolta contro un atto o una decisione della Società, assunta nell'ambito o a conclusione di un iter di certificazione, al fine di ottenerne la modifica e/o l'annullamento.
- Contenzioso: complesso di atti e/o procedure attivate dalla/e parte/i mirante a dirimere, con l'intervento di terzi, vertenze connesse con l'attività di certificazione.

4. GENERALITÀ

4.1 Lo schema di certificazione della Società comprende le seguenti fasi principali:

- presentazione della domanda corredata della documentazione richiesta;
- verifica documentazione tecnica e analisi delle soluzioni di progetto adottate;
- prove/verifiche sul prodotto;
- analisi delle prove effettuate e valutazione della conformità ai requisiti di salute e sicurezza;
- rilascio della certificazione.

4.2 La Società nel corso delle attività svolte segnalerà al Cliente, ove presenti, eventuali rilievi relativi al mancato soddisfacimento dei requisiti ma non dovrà in alcun modo fornire consulenza indicando le modalità con cui risolvere i problemi identificati. I suddetti rilievi eventualmente formulati nelle varie fasi dell'iter di certificazione, si classificano in "non conformità". Le non conformità, poiché relative all'eventuale mancato rispetto di uno o più requisiti definiti dalla normativa di riferimento, sono rilievi che pregiudicano il rilascio dell'attestato, in quanto, a causa della loro criticità, potrebbero influire sulle condizioni di sicurezza del prodotto.

4.3 SICIT di regola non concede l'utilizzo del proprio logo. Alla luce di quanto sopra, in forza del Regolamento Accredia RG09, risulta conseguentemente automaticamente inibito anche l'uso del logo Accredia destinato ai clienti degli Organismi Accreditati.

5. PERSONALE IMPIEGATO

SICIT si serve di personale competente per le funzioni che svolge e conserva le informazioni aggiornate circa la qualifica, l'addestramento, l'esperienza e la formazione di ogni persona coinvolta nelle attività di certificazione al fine di documentare il soddisfacimento dei requisiti previsti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 (in riferimento alla specifica procedura di qualifica ispettori di prodotto).

6. OFFERTA, ORDINE (DOMANDA DI CERTIFICAZIONE) E APERTURA COMMESSA

6.1 L'Organizzazione che desidera certificare il proprio prodotto chiede offerta alla Società indicando la sede, la ragione sociale, l'oggetto della certificazione e specificando l'iter certificativo richiesto. Nel caso in cui il Cliente sia già a conoscenza delle



**REGOLAMENTO PER LA
CERTIFICAZIONE ASCENSORI**
(Direttiva 2014/33/UE – D.P.R. n. 162/99 e s.m.i.)

PQ 003 Rev.14
Foglio 4 di 9

condizioni economiche applicate da tariffario può inoltrare direttamente la domanda di certificazione secondo i documenti di cui al paragrafo 6.3. Il suddetto, ai sensi della Direttiva 2014/33/UE, presenta domanda ad un unico Organismo Notificato.

- 6.2** Esame di fattibilità. Sulla base delle informazioni raccolte e dei criteri stabiliti dalla Società e sottoposti al monitoraggio del Comitato per la salvaguardia dell'imparzialità circa le tariffe, viene predisposta un'offerta economica. La Società provvede a far pervenire all'interessato la necessaria modulistica contenente le condizioni economiche offerte.
- 6.3** L'organizzazione richiedente conferisce l'incarico alla Società inviando i seguenti documenti:
- domanda di certificazione contenente i dati richiesti nei modelli corrispondenti alla certificazione in oggetto ed accettazione del regolamento di riferimento;
 - compatibilmente con quanto richiesto negli specifici iter di certificazione previsti dalla direttiva, la seguente documentazione, preferibilmente in formato informatico:
 - a) documentazione tecnica;
 - b) tutte le informazioni necessarie alla valutazione della conformità del prodotto ai requisiti della direttiva.
 - accettazione delle condizioni economiche offerte;

In assenza dei suddetti adempimenti l'iter di certificazione non viene avviato.

- 6.4** Riesame dei requisiti. La Società verifica la corretta compilazione dell'incarico e la presenza della documentazione da allegare.
- 6.5** Ricevuto l'incarico dal Cliente, dopo positivo riesame, il responsabile di settore autorizza l'avvio dell'iter di certificazione nonché l'apertura della relativa commessa.
- 6.6** SICIT conferisce l'incarico, fornendo copia del contratto di certificazione, al proprio personale qualificato che prende contatto con il Cliente concordando la data e l'ora in cui sarà effettuata la verifica. Il Cliente può fare obiezione, in forma scritta, sulla nomina dell'ispettore e richiederne la sostituzione per motivate giustificazioni.

7. ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA E CERTIFICAZIONE

- 7.1** SICIT esamina la documentazione tecnica, verifica la conformità della stessa ai requisiti essenziali della direttiva e programma l'effettuazione degli esami appropriati e delle prove necessarie.
La Società comunica al richiedente luogo e modalità con cui gli esami e le prove devono essere effettuati.
SICIT, completata la verifica della documentazione tecnica (con riferimento alle apposite liste di riscontro), procede all'effettuazione di tutte le prove previste e necessarie per stabilire la rispondenza dello stesso alle norme armonizzate.
- 7.2** Il risultato della valutazione viene verbalizzato su apposita modulistica ed in caso di esito positivo SICIT rilascia al richiedente un certificato; quest'ultimo contiene nome ed indirizzo del Cliente, i dati necessari per l'identificazione del prodotto esaminato e l'attestazione della rispondenza del suddetto ai requisiti della direttiva.
- 7.3** I risultati di tali esami, con riferimento sia alla fase documentale che alla successiva valutazione sul prodotto, vengono documentati evidenziando eventuali *non conformità* che vengono comunicate al Cliente mediante lettera (o documento equivalente) affinché colmi le lacune rilevate o fornisca i chiarimenti richiesti.
Il Cliente deve rispondere entro 15 gg lavorativi e successivamente provvedere in merito, in riferimento a quanto riscontrato, inviando documentazione aggiornata al fine di procedere ad un nuovo esame documentale e/o sul prodotto secondo le tempistiche concordate con l'OdC, di regola non superiori al termine massimo di 45 gg lavorativi. Qualora il Cliente non esegua quanto richiestogli, o comunque la documentazione risulti permanere insoddisfacente o incompleta, SICIT invia al Cliente una comunicazione di sollecito e l'iter di certificazione resta sospeso finché una ulteriore documentazione inviata dal suddetto non venga considerata soddisfacente. Una sospensione di oltre 4 mesi può comportare una nuova domanda di certificazione ed il pagamento di una nuova quota.

8. ESAME FINALE DEGLI ASCENSORI (ALL. V)

- 8.1** Per poter avviare l'iter di certificazione il Cliente (installatore/mandatario) deve far pervenire a SICIT la domanda di esame finale comprendente:
- 1) il nome e l'indirizzo dell'installatore dell'ascensore, nonché la località in cui è installato l'ascensore;
 - 2) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;
 - 3) la documentazione tecnica.

8.2 La documentazione tecnica trasmessa deve fornire informazioni sul progetto, sulla fabbricazione, sulla installazione e sul funzionamento dell'ascensore, nonché atte a consentire la valutazione della conformità ai requisiti di salute e di sicurezza della direttiva, più in particolare:

- 1) il progetto d'insieme dell'ascensore;
- 2) relazione tecnica/calcolo di verifica (opzionale nel caso sia presente un attestato UE del tipo);
- 3) i disegni e gli schemi necessari all'esame finale e in particolare gli schemi dei circuiti di comando;
- 4) fac-simile delle istruzioni per l'uso o documento analogo avente i seguenti contenuti: informazione, disegni e schemi per il normale uso dell'ascensore e per le operazioni di manutenzione, ispezione, riparazione, verifiche periodiche e le operazioni di soccorso;
- 5) Attestato di Esame UE del Tipo dell'ascensore modello (in presenza di ascensore modello) oppure Certificato di Approvazione del Sistema di Garanzia Qualità Totale secondo l'Allegato XI della Direttiva unitamente a:
 - Dichiarazione UE di Conformità attestante che la progettazione è conforme alle disposizioni della Direttiva o in alternativa
 - Certificato UE di Esame della Progettazione (rilasciato da Organismo Notificato) attestante che la progettazione è conforme alle disposizioni della Direttiva, qualora la progettazione non sia pienamente conforme alle norme armonizzate
- 6) documentazione dell'avvenuto reciproco scambio di comunicazioni ai sensi dell'art. 4.4 del D.P.R. 162/99 tra l'installatore e il responsabile della realizzazione o della costruzione dell'edificio per il rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- 7) tutte le informazioni necessarie alla verifica della conformità dell'ascensore da commercializzare con l'ascensore modello descritto nell'attestato di Esame UE del tipo.

Qualora l'impianto da esaminare sia stato oggetto di precedente certificazione ai sensi dell'Art. 17bis del D.P.R. 162/99 e s.m.i. per fossa e/o testata ridotta è richiesta una copia della ricevuta di invio della comunicazione di posta elettronica certificata al Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del D.M. 15/03/2015. SICIT si riserva altresì di richiedere eventuali ulteriori documenti che si rendessero necessari per poter effettuare la valutazione (es. dichiarazione dell'installatore, copia del Certificato rilasciato ai fini dell'accordo preventivo).

8.3 SICIT esamina la documentazione tecnica per verificarne la rispondenza agli scopi voluti e la conformità con l'ascensore oggetto della certificazione. Successivamente la Società esegue l'esame e le prove appropriati definiti dalla o dalle norme applicabili di cui al Capo III, Art. 14 della direttiva, o prove equivalenti, per verificare la conformità dell'ascensore ai requisiti della direttiva, in particolare:

- 1) esame della documentazione per verificare se l'ascensore è conforme all'ascensore modello approvato in conformità dell'allegato IV, parte B della direttiva;
- 2) funzionamento dell'ascensore a vuoto e a pieno carico nominale per assicurarsi del montaggio a regola d'arte e del buon funzionamento dei dispositivi di sicurezza in caso di mancanza di energia;
- 3) prova statica con un carico uguale a 1,25 volte il carico nominale.

Dopo tali prove SICIT si accerta che non si siano prodotti deformazioni o deterioramenti che possono compromettere l'utilizzazione dell'ascensore. Con riferimento alle tempistiche di risoluzione di eventuali rilievi emersi nel corso dell'iter di valutazione vale quanto riportato al paragrafo 7.3 del presente Regolamento.

In caso di esito positivo e favorevole pronunciamento della Commissione di Delibera di cui al par. 10, SICIT redige un certificato ed appone o fa apporre il proprio numero di identificazione a lato della marcatura CE.

9. CONFORMITÀ BASATA SULLA VERIFICA DELL'UNITÀ PER GLI ASCENSORI (ALL. VIII – MODULO G)

9.1 Per poter avviare l'iter di certificazione il Cliente deve far pervenire ad SICIT la domanda di esame finale comprendente:

- 1) il nome e l'indirizzo dell'installatore dell'ascensore, nonché la località in cui è installato l'ascensore;
- 2) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;
- 3) la documentazione tecnica.

9.2 La documentazione tecnica trasmessa deve fornire informazioni sul progetto, sulla fabbricazione, sulla installazione e sul funzionamento dell'ascensore, nonché atte a consentire la valutazione della conformità ai requisiti di salute e di sicurezza della direttiva, più in particolare:

- 1) una descrizione dell'ascensore;
- 2) relazione tecnica (calcolo di verifica);
- 3) disegni/schemi di progettazione, di fabbricazione e dei circuiti di comando;



**REGOLAMENTO PER LA
CERTIFICAZIONE ASCENSORI**
(Direttiva 2014/33/UE – D.P.R. n. 162/99 e s.m.i.)

PQ 003 Rev.14
Foglio 6 di 9

- 4) un documento di analisi dei rischi ed esposizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali in caso di non utilizzo della norma armonizzata;
- 5) eventualmente i risultati di prove eseguite o fatte eseguire dall'installatore dell'ascensore;
- 6) fac-simile delle istruzioni per l'uso o documento analogo avente i seguenti contenuti: informazione, disegni e schemi per il normale uso dell'ascensore e per le operazioni di manutenzione, ispezione, riparazione, verifiche periodiche e le operazioni di soccorso;
- 7) la copia degli attestati di Esame UE del tipo dei componenti di sicurezza utilizzati;
- 8) documentazione dell'avvenuto reciproco scambio di comunicazioni ai sensi dell'art. 4.4 del D.P.R. 162/99 tra l'installatore e il responsabile della realizzazione o della costruzione dell'edificio per il rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- 9) tutte le informazioni necessarie alla verifica della conformità dell'ascensore da commercializzare con i requisiti di sicurezza della direttiva.

Qualora l'impianto da esaminare sia stato oggetto di precedente certificazione ai sensi dell'Art. 17bis del D.P.R. 162/99 e s.m.i. per fissa e/o testata ridotta è richiesta una copia della ricevuta di invio della comunicazione di posta elettronica certificata al Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del D.M. 15/03/2015. SICIT si riserva altresì di richiedere eventuali ulteriori documenti che si rendessero necessari per poter effettuare la valutazione (es. dichiarazione dell'installatore, copia del Certificato rilasciato ai fini dell'accordo preventivo).

- 9.3** SICIT esamina la documentazione tecnica per verificarne la rispondenza agli scopi voluti e la conformità con l'ascensore oggetto della certificazione. Successivamente la Società esegue l'esame e le prove appropriati definiti dalla o dalle norme applicabili di cui al Capo III, Art. 14 della direttiva, o prove equivalenti, per verificare la conformità dell'ascensore ai requisiti della direttiva. Con riferimento alle tempistiche di risoluzione di eventuali rilievi emersi nel corso dell'iter di valutazione vale quanto riportato al paragrafo 7.3 del presente Regolamento.

In caso di esito positivo e favorevole pronunciamento della Commissione di Delibera di cui al par. 10, SICIT redige un certificato ed appone o fa apporre il proprio numero di identificazione a lato della marcatura CE.

10 RILASCIO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

- 10.1** Alla luce delle risultanze dell'esame della documentazione, delle prove e/o visite effettuate, delle informazioni disponibili circa la risoluzione degli eventuali rilievi riscontrati, se ne sussistano le condizioni, la pratica viene presentata alla Commissione di Delibera (CD).
- 10.2** Tale Commissione delibera in merito al rilascio della certificazione. Quanto deliberato viene poi sottoposto alla supervisione del Comitato per la salvaguardia dell'imparzialità (CSI). In nessun caso le decisioni relative alla delibera possono essere delegate a terzi.
- 10.3** In caso di esito positivo la Società iscrive il Cliente nell'apposito Registro ed emette un certificato di conformità, in cui sono indicati tra l'altro:
- identificazione del prodotto certificato;
 - norma di riferimento;
 - data di rilascio;
 - scadenza, ove previsto.
- 10.4** In caso di esito negativo, la Società ne invia comunicazione al Cliente, indicando in particolare le motivazioni che pregiudicano il rilascio della certificazione. Nel suddetto caso il Cliente può dare avvio ad una procedura di ricorso come previsto nel cap. 16.
Nel caso di esito negativo della delibera L'Organismo ne trasmette opportuna informazione al Ministero di competenza nonché agli altri Organismi Notificati interessati.
- 10.5** Il rilascio del certificato di conformità è legato a:
- accettazione da parte del Cliente delle condizioni poste dalla Società circa campo di applicabilità ed eventuali nuove modifiche da apportare all'oggetto della certificazione secondo, in particolare, quanto riportato nei paragrafi 15, 16 e 17;
 - pagamento delle somme previste.
- Al soddisfacimento delle suddette condizioni la Società invia al Cliente un originale del certificato di conformità.
- 10.6** Eventuali modifiche formali richieste dal Cliente a certificati o attestati emessi dalla Società comportano l'emissione di un nuovo certificato.



10.7 La Società provvede, una volta emesso il certificato, all'aggiornamento del proprio registro dei prodotti certificati, nel quale sono contenute almeno le seguenti informazioni:

- richiedente;
- identificazione del prodotto certificato;
- luogo di installazione (ove applicabile);
- numero certificato;
- data emissione certificato.

Il suddetto elenco viene inoltre fornito a chiunque ne faccia richiesta scritta e giustificata.

11. DURATA E CONDIZIONI DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO E DELLA CERTIFICAZIONE

Il rapporto contrattuale inizia alla data dell'accettazione da parte di SICIT del conferimento dell'incarico e si conclude con la notifica del certificato. È essenziale, per il mantenimento della validità del certificato di conformità, che le condizioni le quali hanno portato alla certificazione restino immutate. La validità è subordinata al rispetto dei requisiti di certificazione riportati nel certificato e nella normativa di riferimento, in particolare al fatto che il prodotto in oggetto non subisca modifiche che inficino il soddisfacimento dei requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla Direttiva Ascensori e verificati all'atto dell'emissione del documento. La validità è altresì vincolata al divieto di fare scorretto uso della certificazione secondo quanto precisato di seguito.

12. IMPEGNI E DOVERI DEL CLIENTE CERTIFICATO

12.1 Il Cliente ha il dovere di:

- rispettare i requisiti di prodotto cogenti per leggi e regolamenti;
- non formulare analoga domanda di certificazione per le stesse tipologie di prodotti ad altro Organismo di prodotto;
- fornire tutte le informazioni/documentazione che SICIT potrà richiedere circa aspetti attinenti all'oggetto del presente regolamento ove ritenute necessarie alla buona esecuzione della verifica nonché mettere a disposizione del personale tecnico di SICIT, all'atto della verifica, la documentazione tecnica prevista dal tipo di attestazione della conformità richiesto, che dovrà essere fornita in copia a SICIT;
- non utilizzare la certificazione in modo scorretto (secondo quanto indicato nel par. 12.2);
- accettare, senza costi aggiuntivi per il cliente, l'eventuale presenza di ispettori dell'Ente di accreditamento in veste di osservatori, che saranno notificati da SICIT;
- consentire al personale ispettivo di SICIT designato libero accesso, in condizioni di sicurezza, agli impianti oggetto della verifica mettendo a disposizione i documenti necessari per lo svolgimento della stessa;
- accettare che gli ispettori SICIT possano essere affiancati da altri ispettori per scopi di addestramento o di esecuzione di attività di monitoraggio in campo;
- fornire a SICIT, ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare il suo personale, nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate e si impegna altresì a coordinarsi e a operare con la Società ai fini del rispetto delle norme di prevenzione e di sicurezza;
- accettare l'esito della valutazione di conformità e le conseguenti decisioni di SICIT e impegnarsi ad eliminare le non conformità emerse nel corso delle attività di valutazione, secondo i tempi e i modi concordati;
- consentire a SICIT l'effettuazione di attività di valutazione integrative rispetto a quanto previsto contrattualmente, qualora sia necessario verificare la risoluzione dei rilievi emersi in funzione del loro numero e/o gravità;
- effettuare approfondimenti, a proprio carico, a seguito di informazioni e/o reclami pervenuti a SICIT o qualora vi sia richiesta da parte dell'ente di accreditamento/autorità competente, a seguito di informazioni e/o reclami a questi ultimi pervenuti, relativi alle attività coperte dal regolamento, che possano mettere in dubbio la conformità ai requisiti di riferimento;
- accettare quanto indicato nel presente regolamento.

12.2 L'uso della certificazione deve considerarsi scorretto qualora esso possa trarre in inganno i destinatari dell'informazione (tecnica, commerciale, pubblicitaria).

In particolare è scorretto l'uso quando la certificazione:

- non sia stata ancora concessa;
- sia stata revocata;
- venga utilizzata o pubblicizzata fuori dal suo campo di applicabilità.



- 12.3** Il Cliente, prima di apporre la marcatura CE, deve redigere, ai sensi dell'Art. 7 della direttiva, una dichiarazione di conformità recante gli elementi indicati nell'Allegato II alla direttiva citata. Deve inoltre predisporre una documentazione tecnica con la quale fornisce informazioni sul progetto, sulla fabbricazione e sul funzionamento del prodotto secondo quanto riportato nei paragrafi di riferimento del presente regolamento. Tale documentazione include il certificato di un Organismo Notificato e deve essere tenuta a disposizione delle autorità competenti in conformità alle disposizioni legislative vigenti.

13. IMPEGNI E DOVERI DI SICIT

Sicit ha il dovere in particolare di:

- fornire il servizio descritto nel presente regolamento garantendo l'indipendenza, l'imparzialità e la riservatezza della propria struttura organizzativa nonché del proprio personale preposto all'espletamento delle attività di cui al presente Regolamento;
- garantire una adeguata copertura assicurativa in relazione ai rischi derivanti al Cliente dalla propria attività;
- a dare comunicazione al Cliente di eventuale rinuncia, sospensione o revoca dell'abilitazione relativa alle attività in oggetto da parte dell'Autorità competente non ritenendosi responsabile di eventuali danni causati da ciò al Cliente, il quale ha facoltà di risolvere il rapporto contrattuale senza preavviso od altri oneri aggiuntivi.
- garantire la opportuna formazione ed informazione del personale tecnico impiegato per le attività oggetto del presente Regolamento in merito ai rischi generali e specifici connessi con le medesime nonché al documento di valutazione dei rischi.
- garantire il rispetto dei criteri di utilizzo del marchio dell'Ente di Accreditamento Italiano secondo le prescrizioni riservate ai soggetti accreditati nel Regolamento ACCREDIA di cui ai riferimenti del presente documento.
- In linea con quanto previsto dalla Direttiva Ascensori 2014/33/UE per gli Operatori economici coinvolti in tutta la catena di fornitura, allo scopo di contribuire alla tracciabilità dei componenti di sicurezza per ascensori SICIT garantisce la conservazione sulle proprie registrazioni interne dei numeri di matricola dei componenti interessati dalle attività di certificazione espletate nonché la messa a disposizione di tali dati ai Soggetti di controllo preposti alla sorveglianza di mercato che, nello svolgimento delle loro funzioni, ne facessero richiesta.

14. SOSPENSIONE O REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

14.1 Sospensione o revoca da parte della Società

SICIT è abilitata per le attività di certificazione ai sensi dell'Allegato V (Esame finale) e dell'Allegato VIII (Conformità basata sulla verifica dell'unità) pertanto il requisito risulta applicabile limitatamente alla sospensione dell'iter di certificazione in corso secondo quanto previsto al paragrafo 7.3 e nei casi in cui il Cliente non consenta l'eventuale presenza di ispettori dell'Ente di accreditamento in veste di osservatori. Nei succitati casi la Società invia allo stesso regolare notifica di sospensione dell'iter, indicando le condizioni necessarie per la revoca della sospensione. A tal scopo viene identificato il Responsabile Tecnico quale figura competente per elaborare e comunicare al Cliente le azioni necessarie per porre fine alla sospensione.

La Società si riserva altresì di revocare la certificazione nei casi di segnalazioni ricevute dall'Autorità di sorveglianza del mercato, nei casi di dimostrata grave inosservanza del presente regolamento o comprovata assenza di veridicità delle informazioni contenute nella documentazione fornita. La Società provvede a notificare per iscritto al Cliente il provvedimento di revoca della certificazione e procede come da par. 14.2.

14.2 Ritiro del certificato

La revoca della certificazione comporta la notifica ufficiale del provvedimento al Cliente, quindi il ritiro del certificato; la Società è tenuta a fornire i motivi dettagliati che hanno causato tale provvedimento. SICIT provvede a rendere pubblica tale notifica nelle modalità e nei casi previsti dalla legislazione vigente mediante segnalazione all'Autorità di Notifica e a tutti gli Organismi Notificati per ambiti attinenti.

15 RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI

- 15.1** Il Cliente ha facoltà di avanzare reclami, intesi quali manifestazioni di insoddisfazione secondo la definizione di cui al par. 3, in merito all'operato della Società. La Società prende in considerazione ogni reclamo pervenuto in forma scritta dandone conferma di ricezione entro 5 giorni lavorativi, impegnandosi a verificare le fattispecie lamentate nonché a rispondere entro 30 gg lavorativi. Eventuali reclami verbali o telefonici saranno presi in considerazione ove non pervenuti in forma anonima e comunque seguiti da comunicazione scritta.



Il reclamo viene registrato ed analizzato a cura dell'Ufficio Qualità con il supporto di persona competente sulla materia in oggetto ma non direttamente coinvolta dalle problematiche che stanno all'origine della segnalazione specifica al fine di trarne le informazioni e gli elementi necessari a valutarne la fondatezza e procedere alla successiva trattazione. Ove verificata la fondatezza la Società procede all'adozione dei necessari trattamenti nonché azioni correttive allo scopo di evitare il ripetersi degli inconvenienti e di assicurare il miglioramento continuo delle attività operative. Le conclusioni vengono presentate alla Presidenza per approvazione.

Alla luce di quanto sopra la gestione dei reclami può includere anche un'analisi mirata alla identificazione delle cause di eventuali non conformità o carenze da parte della Società o degli ispettori da essa incaricati, in relazione all'esigenza di assicurare la soddisfazione del Cliente, il rispetto delle procedure, delle norme e dei regolamenti da soddisfare e l'efficienza delle attività svolte dalla Società.

- 15.2** Ogni Cliente che abbia stipulato con Sicit un contratto di certificazione può presentare ricorso, secondo quanto definito al par. 3, contro un atto o una decisione della Società, assunta nell'ambito o a conclusione di un iter di certificazione.

Ogni ricorso scritto pervenuto entro 10 giorni lavorativi dalla notifica dell'atto in oggetto viene preso in esame da SICIT che ne dà conferma di ricezione entro 5 giorni lavorativi. SICIT comunica contestualmente il nominativo delle persone incaricate dell'esame e si impegna altresì a fornire al ricorrente, previa richiesta da parte dello stesso, informativa dello stato di avanzamento della gestione del ricorso.

L'esame dei ricorsi viene effettuato da un Comitato Ricorsi nominato dalla Presidenza della Società interpellando, ove ritenuto necessario, il Comitato per la salvaguardia dell'imparzialità (CSI). Il Responsabile di Dipartimento interessato, o suo sostituto, si fa carico di raccogliere e verificare tutte le informazioni necessarie relative all'oggetto del ricorso al fine di consentire alla Commissione di validare il ricorso stesso e trarne i necessari elementi di valutazione, anche sulla base dei risultati di eventuali precedenti ricorsi simili.

Il Comitato Ricorsi contiene almeno una figura non coinvolta nei contenuti del ricorso in esame, il quale, ove verificata la fondatezza, viene trattato al fine di adottare tutte le correzioni e/o azioni correttive necessarie, senza che ne scaturiscano azioni discriminatorie nei confronti di chi presenta il ricorso stesso. La Società è responsabile delle decisioni, a tutti i livelli della propria organizzazione, in relazione al processo di trattamento dei ricorsi, garantendone la necessaria indipendenza.

In caso di accoglimento del ricorso da parte della Commissione incaricata, la Direzione di SICIT dovrà quindi adottare appropriate azioni nei confronti del Cliente/Richiedente e/o all'interno di SICIT. L'Ufficio Qualità dovrà poi verificare l'applicazione e l'efficacia delle azioni adottate all'interno di SICIT.

Qualora non si ravvisino elementi sufficienti all'accoglimento, il ricorso viene respinto, motivando al richiedente la decisione.

SICIT, entro 90 giorni dalla ricezione del ricorso, procede alla chiusura della gestione dello stesso nonché alla notifica delle risultanze e relative conclusioni a chi lo ha presentato.

- 15.3** La risoluzione di eventuali contenziosi insorti tra le parti, direttamente o indirettamente, per l'applicazione o per l'interpretazione del regolamento di certificazione della Società è devoluta esclusivamente al lodo di un collegio arbitrale secondo la procedura di arbitrato irrituale.

Tale collegio è composto da tre membri, due dei quali nominati dalle parti, uno per ciascuna, ed il terzo, con funzione di presidente del collegio arbitrale, da due arbitri nominati dalle parti.

In mancanza di accordo l'arbitro viene nominato dal presidente del Tribunale di Milano.

Le spese dell'arbitrato sono a carico del soccombente. La sede dell'arbitrato è Milano.

16 RISERVATEZZA

I documenti del Cliente e della Società relativi alla certificazione, a partire dalla domanda di certificazione, sono considerati riservati. Nell'ambito della Società i documenti del Cliente sono gestiti sotto la responsabilità diretta del Responsabile di Commessa.

I dati verranno trattati unicamente con la finalità relativa all'erogazione del servizio e gestione del Cliente e potranno essere comunicati esclusivamente per tali scopi alle funzioni responsabili SICIT di competenza.

Il personale della Società ed i componenti del Comitato per la salvaguardia dell'imparzialità sono tenuti al segreto professionale relativamente alle informazioni di cui vengono a conoscenza durante l'espletamento delle proprie funzioni.

SICIT si impegna a non divulgare le informazioni riservate, ricevute verbalmente, desunte da documenti o apprese nel corso delle visite e concernenti aspetti economici, organizzativi, tecnici ed etici del Cliente che ha in corso attività di certificazione.

Sicit fornirà tali informazioni solo ed esclusivamente nel caso in cui vengano richieste dall'Ente di Accreditamento o dalle Autorità competenti e/o di Notifica.